

Prot. n. 2062/ST

**VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA  
"BANCA ORE SOLIDALE"  
(di seguito ACCORDO)**

**TRA**

A.Am.P.S. – Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A. (di seguito anche AAMPS o PARTE DATORIALE) qui rappresentata da:

l'Amministratore Unico, Raphael ROSSI;

il Direttore Generale, Raffaele ALESSANDRI;

la Responsabile delle Relazioni sindacali, Luisa BALDESCHI;

**E**

FP CGIL in persona di Giovanni GOLINO, con la partecipazione di Mauro BASILE, Catia MAZZANTI e Manuel MENICHETTI;

UIL TRASPORTI in persona di Massimo MARINO, con la partecipazione di Massimo ZANNOTTI;

FIADEL in persona di Filippo FERRARI, con la partecipazione di Piero PINESCHI e Marco FONTANA;


FIT CISL in persona di Uliano BARDINI, con la partecipazione di Esteljano ZANAJ;

di seguito denominati collettivamente come la "PARTE SINDACALE" e congiuntamente, con la PARTE DATORIALE, come le "PARTI",

**PREMESSO**

CHE le PARTI, come sopra nominate, si danno reciprocamente atto che, con verbale di intesa sottoscritto in data 7 dicembre 2020, le organizzazioni datoriali e sindacali, firmatarie del CCNL dei servizi ambientali del 10 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito CCNL), hanno convenuto che, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla avvenuta conclusione dell'iter delle elezioni per il rinnovo delle RRSSUU, le prerogative sindacali attribuite dal contratto collettivo alle suddette RRSSUU vengano esercitate esclusivamente dalle strutture territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del citato CCNL;

CHE l'articolo 24, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che, fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro;



CHE l'articolo 46, lettera B), rubricato "Cessione di permessi e ferie" del CCNL, prevede che, nell'ottica di favorire e sostenere l'impegno alla promozione di imprese socialmente responsabili, viene consentita la cessione, a titolo gratuito, dei permessi compensativi di cui all'art. 17 del CCNL, dei permessi ex festività sopresse di cui all'art. 21 del CCNL e delle ferie attribuite dall'art. 23 del CCNL in misura ulteriore rispetto alle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di ogni lavoratore ad altri dipendenti della medesima impresa, al fine di consentire a questi ultimi l'assistenza propria e dei figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati, e dando priorità a ferie e permessi maturati negli anni precedenti a quello della richiesta e dando mandato alla contrattazione aziendale per la determinazione dei criteri, delle misure e delle modalità di cessione dei permessi e delle ferie;

CHE le PARTI hanno ravvisato la opportunità di disciplinare le modalità ed i criteri di applicazione della predetta cessione volontaria delle ferie maturate, per la quota eccedente il limite previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, stabilita in quattro settimane e dei permessi ROL che confluiranno nella cosiddetta "BANCA ORE SOLIDALE", di seguito anche "BOS";

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,  
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO**

**ARTICOLO 1 - PRESUPPOSTI**

Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente ACCORDO.

Il presente ACCORDO viene redatto e sottoscritto nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni (con particolare riferimento all'articolo 10 riguardante la disciplina delle ferie) dell'art. 46, lettera B), rubricato "Cessione di permessi e ferie" del CCNL e, ove previsto, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni.

**ARTICOLO 2 - LAVORATORI DESTINATARI**

Potranno cedere a titolo gratuito le ferie e/o i permessi ROL e/o fruire della BOS, come regolata dal presente ACCORDO, tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato di AAMPS destinatari del CCNL in premessa, indipendentemente dal livello di inquadramento, dall'orario di lavoro e dalle altre condizioni stabilite nel contratto di lavoro individuale.

**ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE**

L'alimentazione della BOS avverrà mediante donazione, volontaria e a titolo gratuito, delle ferie e/o dei permessi ROL da parte dei dipendenti di AAMPS.

In particolare, a tutti i dipendenti è consentita la cessione di:

- ferie maturate al 31 dicembre dell'anno precedente la cessione, eccedenti il limite imposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, stabilita in quattro settimane e non ancora godute alla data della cessione;
- ore di permessi ROL maturati al 31 dicembre dell'anno precedente la cessione e non ancora goduti alla data della cessione.

*Carri-Bio*

*BM* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

La BOS sarà costituita nella forma di fondo economico, alimentato dalle dazioni di giornate di ferie e/o di ore di permessi ROL, convertiti secondo la seguente funzione matematica:

$$P_i = n_i * c1_i + g_i * c2_i$$

dove:

- $P_i$  = alimentazione del fondo da parte dell'iesimo dipendente cedente;
- $n_i$  = numero delle ore di ROL cedute da parte dell'iesimo dipendente cedente;
- $g_i$  = giornate di ferie cedute da parte dell'iesimo dipendente cedente;
- $c1_i$  = retribuzione lorda individuale oraria dell'iesimo dipendente cedente alla data di cessione delle ore di ROL;
- $c2_i$  = retribuzione lorda individuale giornaliera dell'iesimo dipendente cedente alla data di cessione delle giornate di ferie.

Nel momento della cessione delle ferie e/o dei permessi ROL, le ore donate usciranno dalla titolarità e dalla sfera economica del dipendente cedente e saranno valorizzate nel prospetto paga con la retribuzione lorda oraria individuale percepita nel mese da quest'ultimo.

La cessione delle ferie e delle ore di permessi ROL potrà essere effettuata annualmente nel mese di gennaio.

#### ARTICOLO 4 - REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE

Potranno accedere alla presentazione della domanda di fruizione della BOS i lavoratori che presentino, all'atto della richiesta, congiuntamente i seguenti requisiti:

- abbiano la necessità di assistere i figli o il coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di primo grado gravemente malato, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, ovvero siano altresì affetti da malattia grave certificata e documentata, ovvero abbiano necessità, comprovata da Pubblica Autorità, di assistere i figli o il coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di primo grado per gravi motivi;
- abbiano esaurito (i) l'intera dotazione di ferie, (ii) di ROL e (iii) dei permessi per gravi motivi familiari e personali previsti dall'articolo 46 lettera A) del CCNL;
- abbiano presentato richiesta formale e relativa documentazione.

Le domande saranno evase in base all'ordine cronologico da una COMMISSIONE composta da quattro rappresentanti, nominati dalla PARTE SINDACALE e dal Responsabile delle Relazioni sindacali o un suo delegato, al fine di consentire una gestione valutativa chiara e trasparente delle somme donate dai lavoratori a favore di altri colleghi.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste sarà adottato un principio di equità, che verrà stabilito dalla COMMISSIONE di cui al precedente comma.

*Scat B.C.*

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*

## ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE

La richiesta di fruizione della BOS da parte del potenziale beneficiario potrà avere ad oggetto l'equivalente dell'orario teorico giornaliero per un massimo di 5 (cinque) giornate e potrà essere reiterata nel tempo.

Dal momento della fruizione della BOS, le ore usufruite entreranno nella titolarità e nella sfera economica del cessionario e saranno valorizzate nel prospetto paga con la retribuzione lorda oraria individuale percepita nel mese da quest'ultimo.

Le ore non fruite dal richiedente entro due mesi dalla data di concessione, rientreranno nella disponibilità della BOS e potranno essere concesse ad altri dipendenti richiedenti.

È esclusa la monetizzazione delle ferie cedute e non fruite entro tale termine.

Le ferie donate sono da considerare non più maturate dal donante, determinando il venir meno dell'obbligazione contributiva, mentre spetterebbe al beneficiario versare i relativi contributi insieme al datore di lavoro per le quote di rispettiva competenza.

Con riferimento agli aspetti fiscali, la tassazione sul reddito delle persone fisiche sarà applicata in capo al beneficiario delle ferie e dei permessi solidali, dal momento che la mancata percezione del reddito di lavoro dipendente da parte del cedente non manifesta una capacità contributiva e non rileva un presupposto impositivo.

## ARTICOLO 6 - PUBBLICITÀ, DECORRENZA E DURATA

La validità del presente ACCORDO decorrerà dalla data di sottoscrizione e scadrà alla scadenza del Contratto Integrativo Aziendale (CIA), ad oggi stabilita nel 30 novembre 2024.

La COMMISSIONE di cui al precedente articolo 4 provvederà, annualmente, a dare adeguata pubblicità all'ammontare delle ore donate e al numero di dipendenti donanti.


Parimenti, con cadenza trimestrale, la COMMISSIONE renderà note la quantità di ore fruite e quelle ancora disponibili.

Nel caso in cui (i) disposizioni di grado superiore, (ii) di legge, (iii) modifiche del trattamento economico o normativo previste dal CCNL determinassero modificazioni non compatibili con quanto convenuto nel presente ACCORDO, le PARTI si attiveranno per svolgere un apposito incontro per l'analisi e l'armonizzazione della materia.

## ARTICOLO 7 - PERIODO TRANSITORIO

Il presente ACCORDO è sottoposto a verifica decorso il primo anno, considerato quale periodo transitorio, per consentire l'integrazione dello stesso, strutturalmente, all'interno del CIA, con le modifiche che saranno convenute.

Letto, confermato e sottoscritto il 27/7/22



M.H. JM

4

11/11/22

Per la PARTE DATORIALE  
A.Am.P.S. S.p.A.

L'Amministratore Unico  
Raphael ROSSI

Il Direttore, Generale  
Raffaele ALESSANDRI

La Responsabile  
delle Relazioni Sindacali  
Luisa BALDESCHI

Per la PARTE SINDACALE

I rappresentanti territoriali delle OO. SS.  
sottoscrittrici del CCNL dei servizi ambientali del  
10 luglio 2016 e successive modifiche ed  
integrazioni:

FP CGIL

Giovanni GOLINO

UIL TRASPORTI

Massimo MARINO

FIADEL

Filippo FERRARI

FIT CISL

Uliano BARDINI